

CITTÀ DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

*Approvato con deliberazione CC n. 3 del 31.3.2008
Modificato con deliberazione CC n. 23 del 20.04.2009*

SOMMARIO

Art.		Pag.
1	Ambito di applicazione.....	3
2	Aliquote.....	3
3	Abitazioni equiparate all'abitazione principale.....	4
4	Disciplina delle pertinenze delle abitazioni.....	4
5	Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili...	5
6	Immobili di interesse storico ed artistico.....	6
7	Esenzione fabbricati rurali	6
8	Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali.....	6
9	Terreni agricoli condotti direttamente.....	7
10	Aree fabbricabili.....	7
11	Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti.....	8
12	Dichiarazioni e versamenti.....	8
13	Versamenti dei contitolari.....	9
14	Differimenti dei versamenti per situazioni particolari.....	10
15	Ravvedimento operoso.....	10
16	Accertamento e sanzioni.....	10
17	Accertamento con adesione.....	11
18	Rimborsi.....	11
19	Importi minimi per versamenti e rimborsi.....	11
20	Interessi per riscossione e rimborsi.....	12
21	Compensazione.....	12
22	Riscossione coattiva.....	12
23	Compensi incentivanti al personale.....	12
24	Norme finali.....	13
25	Entrata in vigore.....	13

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Aliquote

1. Le aliquote sono deliberate dal Consiglio comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.
2. L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi:
 - a) immobili diversi dalle abitazioni;
 - b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
 - c) alloggi non locati;
 - d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
 - e) per le abitazioni principali ed unità ad esse equiparate;
3. L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
4. L'aliquota può essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di soggetti passivi che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

5. L'aliquota può essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille a favore dei soggetti passivi che eseguano interventi volti all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica ai sensi dell'art. 1 comma 6 della Legge n. 244/2007

Art. 3 Abitazioni equiparate all'abitazione principale.

Sono equiparate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione della relativa aliquota e detrazione:

- a) Le abitazioni appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; i contribuenti che usufruiscono di questa condizione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, impegnandosi a comunicare anche ogni eventuale variazione futura
- c) l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale. In tal caso la detrazione è calcolata in proporzione alla quota posseduta, in deroga al criterio generale del calcolo in base al numero degli aventi diritto. Tale disposizione si applica a condizione che il soggetto non risulti essere soggetto passivo in relazione ad altro immobile destinato ad abitazione principale.
- d) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP).

E' equiparata all'abitazione principale ai fini dell'applicazione della sola aliquota ridotta l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado in essa anagraficamente residenti che la utilizzano come abitazione principale. I contribuenti che usufruiscono di questa condizione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, impegnandosi a comunicare anche ogni eventuale variazione futura

Art. 4 Disciplina delle pertinenze delle abitazioni.

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni principali e delle unità ad esse equiparate, le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e purché in ogni caso durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare i dati catastali dell'abitazione principale e delle relative pertinenze a mezzo dichiarazione da presentarsi ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
3. Sono equiparate alla pertinenza dell'abitazione principale le pertinenze delle unità immobiliari concesse in uso gratuito.
4. La pertinenza dell'abitazione principale deve appartenere alle tipologie:
 - a) Garage, box o posto auto (cat. C/6);
 - b) Soffitta o Cantina (cat. C/2);
 - c) Tettoia (cat. C/7).
5. Resta fermo che l'abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione prevista per l'abitazione principale spetta soltanto per l'unità immobiliare abitativa, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 5 Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 446/1997, vengono individuate le caratteristiche di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato soggetto ad imposta che danno luogo all'applicazione della riduzione dell'imposta al 50 per cento di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, ecc.) non superabile con interventi di manutenzione, così come definiti dall'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L. 457/78.
2. Nei casi previsti dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92 (utilizzo a scopo edificatorio, quale demolizione e ricostruzione di un fabbricato o recupero edilizio dello stesso effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della L. 457/78), non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.
Non possono quindi considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili non completamente inutilizzati o il cui mancato utilizzo sia dovuto a mera volontà del possessore ovvero a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
Non costituiscono altresì motivo di inagibilità o di inabitabilità la non ultimazione di fabbricati o il mancato allacciamento degli stessi agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata: mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario,

ovvero da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da presentarsi contestualmente al verificarsi dello stato di inagibilità, quindi senza alcuna valenza retroattiva.

4. La dichiarazione di inagibilità o inabitabilità ovvero l'autocertificazione dovrà essere allegata in copia alla dichiarazione da presentarsi ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento

Art. 6 Immobili di interesse storico ed artistico

1. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni, in quanto destinati ad abitazione e non strumentali per l'esercizio di una attività economica, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992.
2. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati od in metri cubi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la consistenza in vani è convenzionalmente determinata dividendo la superficie totale effettiva per la superficie del vano convenzionale stabilito in 18 mq, con arrotondamento al mezzo vano.

Art. 7 Esenzione fabbricati rurali.

Sono esenti dall'imposta gli immobili censiti al Catasto dei Fabbricati con attribuzione di rendita catastale a condizione che gli stessi soddisfino i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

Art. 8 Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997, si dispone che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti aventi la qualifica di ente non commerciale ai sensi del DPR 22 n. 917/1986, spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di copia dello Statuto ed apposita

autocertificazione, vistata dall'organo di revisione contabile, attestante la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9 Terreni agricoli condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall'articolo 1 del D.Lgs. n.99 del 2004, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25822,85 e fino a 61974,83 di euro;
 - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61974,83 euro fino a 103291,38 di euro;
 - c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103291,38 fino a 129114,23 di euro.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni.
Nel caso di contitolarità l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni spettano per intero ma ai soli soggetti in possesso delle qualifiche indicate al comma 1 del presente articolo sulla quota di possesso da ciascun soggetto detenuta.

Art. 10 Aree fabbricabili

1. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Il Consiglio comunale può determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree ed in questo caso è precluso al comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso

versamento è stato effettuato. Di conseguenza non costituiscono diritto al rimborso eventuali somme versate in eccedenza in seguito al calcolo dell'imposta sulla base di valori superiori ai minimi fissati dal Consiglio comunale per le aree fabbricabili.

I valori stabiliti dal Consiglio comunale valgono anche per gli anni successivi fino a nuova determinazione dei valori stessi.

Art. 11 Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, purché dai medesimi condotti. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo deve prestare all'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente almeno al 50% del reddito da lavoro imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola.
3. In caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati, ferma restando la tassazione completa relativamente alle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati.
4. I soggetti interessati devono presentare al comune autocertificazione attestante il possesso dei requisiti entro il 30 giugno dell'anno di imposta interessato.

Art. 12 Dichiarazioni e versamenti.

1. La dichiarazione deve essere presentata, secondo modalità e termini di legge, nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs.n. 270 del 1999.

3. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.
4. I versamenti in autotassazione dell'imposta comunale sugli immobili devono essere effettuati tramite mod. F24 o tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Concessionario per la riscossione o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale.
5. Ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno, i versamenti sono effettuati in due rate: la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo di quanto dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore è tenuto al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
7. I versamenti a seguito di accertamenti devono essere effettuati tramite mod. F24 o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale.
8. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 13 Versamenti dei contitolari.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale.
2. A tal fine il contitolare trasmette all'Ufficio tributi i dati catastali degli immobili sui quali l'imposta è stata liquidata, nonché i dati anagrafici e la percentuale di possesso dei contitolari per conto dei quali il versamento congiunto è stato effettuato.

Art. 14 Differimenti dei versamenti per situazioni particolari.

1. Nel caso di calamità naturali o eventi atmosferici di grave entità la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone o per l'intero territorio comunale.
2. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino ad 1 anno dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso.
3. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'ufficio assistenza sociale del Comune o di altri enti assistenziali, il Funzionario responsabile può concedere una rateazione del versamento del tributo, fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, senza interessi.
4. In caso comprovata e temporanea situazione di difficoltà, il contribuente per importi superiori a Euro 4.000,00 può richiedere la dilazione di pagamento. Il Funzionario responsabile può concedere una rateazione fino ad un massimo di 8 (otto) rate trimestrali, la prima senza interessi, sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al saggio legale e con l'obbligo della presentazione di garanzia mediante cauzione o fideiussione rilasciata da primari istituti bancari o assicurativi.

Art. 15 Ravvedimento operoso.

Si applica l'istituto del ravvedimento operoso, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, e purché ricorrano le condizioni e modalità ivi richiamate.

Il soggetto che si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi entro 15 giorni dall'avvenuto versamento, allegandone copia.

Art. 16 Accertamento e sanzioni

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può:
 - a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 17 Accertamento con adesione.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

Art. 18 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità.
Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata dall'ultimo atto di acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un periodo non eccedente i dieci anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:
 - a) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;
 - b) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività

Art. 19 Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Per i versamenti in autotassazione è stabilito un importo minimo di € 3,00, al di sotto del quali gli stessi non sono dovuti.
2. Non si fa luogo ad azioni di recupero o a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore a € 12,00

Art. 20 Interessi per riscossione e rimborsi.

1. La misura annua degli interessi è fissata pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Misura e modalità di calcolo degli interessi si applicano anche per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ferma restando la non applicabilità ai provvedimenti già divenuti definitivi.

Art. 21 Compensazione.

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti derivanti da I.C.I. con gli importi dovuti al comune per la stessa I.C.I.
2. Per avvalersi di tale facoltà, il contribuente dovrà presentare apposita istanza preventiva contenente l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. L'istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. Il Funzionario responsabile, accerta la sussistenza del credito e provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e dandone comunicazione al contribuente entro il termine previsto per il pagamento.

Art. 22 Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute a seguito di accertamento e non versate, viene effettuata con la procedura prevista dal DPR n. 602/1973, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al DPR n. 43/1988, ovvero con quella indicata dal RD n. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 23 Compensi incentivanti al personale.

1. Il Comune può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.

2. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal CCNL dei dipendenti degli enti locali, e agli emolumenti di cui all'art. 6 comma 8 della L. 127/97 modificata dalla L. 191/98, e alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art.10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali, e alle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale.
3. La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

Art. 24 Norme finali.

Il presente Regolamento fa propri i principi contenuti nella Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e del Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 25 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1/1/2008, in conformità con quanto stabilito dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.